

REGOLE TECNICHE IN MATERIA DI APPARECCHI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 110, COMMA 7, DEL REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. Le disposizioni del presente provvedimento costituiscono regole tecniche per la produzione, l'importazione, la verifica, e l'utilizzazione in locali aperti al pubblico degli apparecchi, ivi inclusi quelli multipostazione, da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Art. 2

(Nomenclature)

1. Ai soli fini del presente provvedimento, si intende per:

- a) **TULPS**: il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- b) **Agenzia**: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- c) **apparecchio**: un apparecchio o congegno da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., completo di tutte le componenti necessarie al suo corretto funzionamento, ivi incluse le componenti sensibili;
- d) **apparecchio multipostazione**: un qualunque apparecchio che consente il gioco contemporaneamente a più giocatori, anche in interazione fra loro, costituito da un insieme di apparecchi, ciascuno dei quali dotato dei requisiti previsti dalle regole tecniche di cui al presente provvedimento, fisicamente e strettamente interconnessi fra loro;
- e) **apparecchio 7a)**: l'apparecchio, appartenente alla categoria di cui all'articolo 110, comma 7, lettera a), del TULPS, di tipo elettromeccanico, privo di *monitor*, le cui tipologie consentono giochi attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità, attivabile unicamente con l'introduzione di monete metalliche di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuisce il premio, di valore unitario complessivo non superiore a venti volte il costo della partita, direttamente e subito dopo la conclusione della partita;
- f) **apparecchio 7c)**: l'apparecchio, appartenente alla categoria di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c), del TULPS, le cui tipologie consentono giochi basati sulla sola abilità del giocatore, che non distribuisce premio né il cui gioco ad esso dà diritto, con il quale la partita può avere una durata variabile in funzione dell'abilità del giocatore, il gioco è attivato mediante l'introduzione di monete metalliche di valuta corrente ovvero gettoni, il costo unitario della partita può essere compreso fra euro 0,50 e 10,00;
- g) **apparecchio 7c-bis) ovvero 7c-ter)**: l'apparecchio, appartenente alla categoria di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c-bis) ovvero c-ter), del TULPS, che può essere utilizzato a tempo o a scopo ovvero essere attivato con moneta, gettone o con strumento elettronico di pagamento e

che può erogare tagliandi subito dopo la conclusione del gioco o della partita, le cui tipologie sono:

- g.1) **biliardo**: l'apparecchio composto da un tavolo rettangolare, montato su gambe ovvero su analoghi supporti, circondato da sponde, con o senza buche, che consente giochi, basati esclusivamente sull'abilità del giocatore, tramite il movimento di sfere impresso attraverso l'utilizzo di apposite stecche ovvero della mano;
- g.2) **riproduttore audio e/o video**: l'apparecchio idoneo ovvero dedicato esclusivamente alla riproduzione di una qualsiasi traccia audio e/o video a scopo di intrattenimento;
- g.3) **ruspa**: l'apparecchio dotato di elementi meccanici in movimento che si attivano automaticamente, finalizzati, quale obiettivo del gioco, a consentire la caduta in appositi raccoglitori di oggetti diversi dal denaro;
- g.4) **apparecchio mobile**: l'apparecchio, anche dotato di componenti elettroniche, che produce movimenti ondulatori e/o sussultori ed il cui utilizzo può essere destinato anche solo a persone minori di età e di peso corporeo non superiore a limiti prestabiliti dal produttore;
- g.5) **apparecchio meccanico**: l'apparecchio che, pur in presenza di componenti elettriche, non presenta alcun tipo di componente elettronica e che consente giochi basati esclusivamente sull'abilità del giocatore;
- g.6) **apparecchio elettromeccanico**: l'apparecchio dotato di componenti elettroniche la cui azione, nel corso dei giochi, può influire sull'esito della partita senza tuttavia che, per questo, l'abilità del giocatore resti non prevalente;
- h) **premio**: prodotto di piccola oggettistica, diversa dal denaro, non convertibile in denaro ovvero in titoli o strumenti che legittimano a nuove partite né permutabile con prodotti o premi di diversa specie;
- i) **abilità**: le capacità fisiche, mentali, strategiche con cui il giocatore adegua la propria azione agli eventi di gioco di volta in volta proposti dall'apparecchio, al fine di conseguire il risultato più favorevole della partita;
- l) **codice identificativo**: il codice alfanumerico che il produttore assegna a ciascun apparecchio, prodotto successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, per consentirne l'identificazione univoca;
- m) **codice sorgente del programma di gioco**: l'insieme delle istruzioni, espresse in linguaggio di programmazione, contenute nell'algoritmo che realizza il programma di gioco;
- n) **codice eseguibile del programma di gioco**: la traduzione del codice sorgente del programma di gioco, in linguaggio macchina (binario) e nel formato idoneo perché lo stesso possa essere eseguito;
- o) **componenti sensibili**: le componenti dell'apparecchio che determinano le sue caratteristiche specifiche, anche di funzionamento, e la cui modificazione determina alterazione delle caratteristiche e del funzionamento dell'apparecchio stesso;
- p) **componenti non sensibili**: le componenti dell'apparecchio diverse da quelle sensibili;
- q) **partita**: l'insieme delle fasi di gioco, proposte dall'apparecchio, che intercorrono fra il momento nel quale il giocatore, con la sua azione, avvia il gioco ed il momento nel quale il gioco termina, anche con il conseguimento di un risultato;
- r) **costo della partita**: la quantità di moneta, in euro, necessaria per eseguire una partita mediante l'apparecchio, anche multipostazione;
- s) **dispositivo a rulli**: l'insieme, contenuto nell'apparecchio e visibile dall'esterno dello stesso, dei rulli fisici che raffigurano simboli diversi in sequenza preordinata, comandati da motori passo-passo ovvero da motori in grado di suddividere la propria rotazione in più passi, nonché delle foto-ottiche in grado di rilevarne la posizione di arresto;
- t) **rulli virtuali**: la rappresentazione simulativa del dispositivo a rulli, e del suo funzionamento, mediante video ovvero dispositivi a led od ottici;
- u) **scheda di gioco**: l'insieme delle componenti *hardware* e *software*, comprese le memorie e le interfacce di comunicazione, necessarie al funzionamento del programma di gioco;

- v) **tagliando**: il supporto fisico, anche cartaceo, emesso direttamente dall'apparecchio, che riporta un punteggio unitario, valido esclusivamente all'interno del locale ovvero dell'esercizio nel quale l'apparecchio è installato, idoneo, anche attraverso accumulo di una pluralità di identici supporti, al ritiro di premi;
- z) **immodificabilità**: la non modificabilità o alterabilità delle caratteristiche tecniche, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi dell'apparecchio;
- aa) **manomissione**: qualsiasi modificazione o alterazione delle caratteristiche tecniche, delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi dell'apparecchio ovvero dell'erogatore di tagliandi eventualmente applicato all'apparecchio;
- bb) **manutenzione straordinaria**: gli interventi diversi dalla normale riparazione e manutenzione degli apparecchi, che si rendono necessari per ripristinare le caratteristiche tecniche, le modalità di funzionamento o quelle di distribuzione dei premi dell'apparecchio, compresi eventuali aggiornamenti del codice eseguibile del programma di gioco;
- cc) **produttore**: il soggetto che costruisce apparecchi nel territorio comunitario e che intende commercializzarli nel territorio nazionale italiano;
- dd) **importatore**: il soggetto che immette in libera pratica nel territorio nazionale italiano, per essere verificati tecnicamente ed installati in tale territorio, apparecchi prodotti fuori dal territorio dell'Unione europea.

## Capo II

### Regole tecniche di produzione

#### Art. 3

##### *(Requisiti minimi di ciascun apparecchio)*

##### 1. Gli apparecchi di cui al presente provvedimento:

- a) sono distinti da un codice identificativo apposto dal produttore su una parte dell'apparecchio tale da impedirne l'alterabilità e posizionato all'esterno dell'apparecchio ovvero al suo interno, purché in ogni caso visibile dall'esterno;
- b) sono accompagnati dalla scheda esplicativa di cui all'art. 7;
- c) non possono riprodurre il gioco del poker o comunque altri giochi che del poker riproducono, anche in parte, le regole fondamentali;
- d) qualora riproducano immagini o altri contenuti ritenuti osceni o violenti, gli stessi devono essere ricondotti alle categorie previste dal sistema di classificazione PEGI o equivalente;
- e) salvo quanto previsto dal presente provvedimento, non consentono il collegamento alla rete *internet* tramite qualsiasi tipo di connessione;
- f) sono in ogni caso privi di dispositivo a rulli o di rulli virtuali;
- g) salvo quanto previsto per i tagliandi, non consentono l'accumulo di punti che possono essere tramutati in crediti di ogni tipo a favore del giocatore;
- h) salvo che per l'avvio del gioco, non consentono l'utilizzo di monete in valuta corrente durante le diverse fasi di gioco o comunque nel corso della partita, né, in ogni caso, la loro visibilità al giocatore;
- i) non consentono forme di partecipazione a qualunque gioco regolamentato dalla normativa italiana, ad eccezione di quello per il quale è rilasciata la certificazione.

#### Art. 4

##### *(Requisiti ulteriori per gli apparecchi 7a)*

1. Gli apparecchi 7a) hanno altresì i seguenti requisiti:

- a) dispongono di un dispositivo di inserimento di monete ed il loro gioco è avviato esclusivamente con l'introduzione di monete metalliche in valuta corrente di valore complessivo non superiore ad 1,00 euro per ciascuna partita;
- b) contengono dispositivi meccanici e/o componenti elettroniche indispensabili per l'attivazione ed esecuzione del gioco;
- c) offrono giochi nei quali o con i quali il giocatore esprime la sua abilità e non consentono vincite del premio puramente aleatorie;
- d) salvo i comandi a disposizione del giocatore, non dispongono di meccanismi, di qualsiasi natura, in grado di influire in qualunque modo, anche indiretto, sull'andamento del gioco, sul relativo punteggio e sull'erogazione del premio;
- e) sono privi di *monitor* o di visori comunque in grado di visualizzare immagini del gioco;
- f) contengono al proprio interno i premi, disposti in modo da risultare visibili al giocatore, che sono erogati direttamente dall'apparecchio subito dopo la conclusione positiva della partita;
- g) dispongono di meccanismi che rendono impossibile la manomissione, inclusa la soluzione del non accesso alle componenti sensibili e che pongono in blocco l'apparecchio in caso di manomissione, anche tentata, segnalandone l'accadimento.

#### Art. 5

*(Requisiti ulteriori per gli apparecchi 7c)*

1. Gli apparecchi 7c) hanno altresì i seguenti requisiti:

- a) dispongono di un dispositivo di inserimento di monete metalliche di valuta corrente ovvero gettoni per l'attivazione del gioco;
- b) dispongono della scheda di gioco;
- c) consentono esclusivamente giochi basati sulla sola abilità del giocatore;
- d) possono essere costituiti da apparecchi multipostazione;
- e) possono essere dotati di dispositivi periferici occorrenti solo per consentire al giocatore di azionare e pilotare l'apparecchio o il gioco;
- f) non erogano premi né consentono vincite di altra natura;
- g) consentono una durata diversa della partita in funzione della sola abilità del giocatore;
- h) consentono l'aggiornamento, anche a distanza, delle memorie elettroniche attraverso meccanismi predefiniti dal produttore, descritti dettagliatamente nella scheda esplicativa di cui all'art. 7 e verificati dall'organismo di certificazione; nel caso in cui si modifichi il codice eseguibile del programma di gioco dovrà essere eseguita la verifica di cui all'art. 10;
- i) prevedono meccanismi i quali rendano impossibile la modifica delle componenti che determinano il funzionamento, le modalità di gioco od il suo risultato, eseguita in modo non conforme a quanto previsto dalla lettera precedente; tali meccanismi devono prevedere il blocco del funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, l'impiego di dispositivi che impediscano l'accesso alle componenti e ne segnalino le manomissioni, anche solo tentate;
- l) salvo i comandi a disposizione del giocatore, non dispongono di meccanismi, di qualsiasi natura, in grado di influire in qualunque modo, anche indiretto, sull'andamento del gioco e sul relativo punteggio;
- m) consentono il collegamento in rete per operazioni di monitoraggio e controllo nonché, nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di gioco, per la formazione di classifiche e per la realizzazione di gioco simultaneo a distanza, ivi incluse le operazioni ad esse connesse; gli eventuali collegamenti di rete devono garantire l'identificazione univoca dei singoli apparecchi e devono consentire di effettuare mutua autenticazione e cifratura tra gli apparecchi ed il server centrale, garantendo integrità e riservatezza dei dati trasmessi; il server centrale deve essere



ubicato in uno dei paesi dell'Unione Europea e deve esserne consentito l'accesso ai fini di controllo;

## Art. 6

### *(Requisiti ulteriori per gli apparecchi 7c-bis) e 7c-ter)*

1. Gli apparecchi 7c-bis) e 7c-ter) hanno altresì i seguenti requisiti:

- a) possibilità di disporre della scheda di gioco;
- b) possibilità di essere costituiti da apparecchi multipostazione;
- c) possibilità di essere dotati di dispositivi periferici occorrenti solo per consentire al giocatore di azionare e pilotare l'apparecchio o il gioco;
- d) possibilità di disporre di componenti elettroniche oltre a dispositivi meccanici, per l'esecuzione del gioco;
- e) se riproduttori audio e/o video, essere dotati di meccanismi in grado di riprodurre le tracce audio e/o video;
- f) se ruspe, disporre di almeno un elemento meccanico il cui movimento ne attua la tipologia;
- g) se apparecchi meccanici, non disporre di alcuna componente elettronica e comunque essere predisposti in modo tale da garantire che l'esito del gioco dipenda esclusivamente dall'abilità del giocatore;
- h) se apparecchi elettromeccanici, disporre di componenti elettroniche, unitamente a quelle meccaniche, programmate in modo tale da non influenzare in misura preponderante l'esito del gioco e da garantire che lo stesso non risulti meramente aleatorio;
- i) se predisposti per l'emissione diretta di tagliandi non essere in alcun modo idonei a consentire la loro attivazione o comunque l'avvio del gioco mediante inserimento di tagliandi precedentemente emessi;
- l) consentono l'aggiornamento, anche a distanza, delle memorie elettroniche attraverso meccanismi predefiniti dal produttore, descritti dettagliatamente nella scheda esplicativa di cui all'art. 7 e verificati dall'organismo di certificazione; nel caso in cui si modifichi il codice eseguibile del programma di gioco dovrà essere eseguita la verifica di cui all'art. 10;
- m) prevedono meccanismi i quali rendano impossibile la modifica, eseguita in modo non conforme a quanto previsto dalla lettera precedente, delle componenti che determinano il funzionamento, le modalità di gioco o il suo risultato; tali meccanismi devono prevedere il blocco del funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, l'impiego di dispositivi che impediscano l'accesso alle componenti e ne segnalino le manomissioni, anche solo tentate;

## Art. 7

### *(Scheda esplicativa)*

1. Per ogni apparecchio, i produttori o gli importatori predispongono, in formato cartaceo, e conservano all'interno dell'apparecchio, la scheda esplicativa riportante le caratteristiche tecniche, nella quale sono contenute le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi del produttore o dell'importatore;
- b) il nome commerciale del modello dell'apparecchio e quello del gioco o dei giochi che l'apparecchio consente di praticare;
- c) gli estremi della certificazione di conformità alle prescrizioni di idoneità al gioco lecito dell'esemplare di apparecchio sottoposto a verifica ;
- d) la descrizione delle caratteristiche esterne dell'apparecchio corredate da sue immagini a colori;

- e) la descrizione di tutte le caratteristiche tecniche dell'apparecchio, delle regole dei giochi, e delle loro singole fasi, munite anche della loro rappresentazione fotografica, che con esso è possibile praticare, nonché delle modalità di eventuale distribuzione di premi o tagliandi;
- f) per gli apparecchi multipostazione, la descrizione di tutte le loro caratteristiche tecniche, delle regole e modalità dei giochi, nonché di interazione tra i giocatori, che con essi è possibile praticare, compresi gli eventuali collegamenti che fossero necessari per la finalità del gioco;
- g) la descrizione tecnica dei dispositivi e dei meccanismi previsti a garanzia dell'immodificabilità, con eccezione di quella consentita dall'art. 5, comma 1, lettera h) e dall' articolo 6, comma 1, lettera l) del presente decreto, nonché di quelli di segnalazione della manomissione, ove previsti, oltre alla descrizione tecnica dei meccanismi prescelti per l'aggiornamento delle memorie elettroniche e per la registrazione, anche informatizzata, delle operazioni;
- h) lo schema elettrico dell'apparecchio e delle sue eventuali periferiche di gioco, nonché dei dispositivi e meccanismi a presidio dell'immodificabilità e di segnalazione della eventuale manomissione;
- i) copia dei certificati di sicurezza previsti ai sensi della normativa comunitaria e internazionale;
- l) descrizione di tutti i parametri configurabili a livello *hardware* o *software*, ove esistenti.

#### Art. 8

##### *(Registro delle manutenzioni)*

1. Per ciascun apparecchio di cui al presente decreto può essere predisposto e conservato, da parte del detentore dell'apparecchio, il registro delle manutenzioni;

2. Il registro delle manutenzioni, ove istituito, riporta la manutenzione straordinaria di ogni apparecchio, evidenziando per ciascuno:

- a) i contenuti della manutenzione straordinaria e le parti dell'apparecchio interessate;
- b) la data di effettuazione della manutenzione straordinaria;
- c) i dati del soggetto che effettua la manutenzione straordinaria.

3. Per gli apparecchi 7c) gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti a distanza, devono essere annotati dal produttore od importatore sul registro, in modalità informatizzata ove previsto dal software presente sull'apparecchio;

#### Art. 9

##### *(Obblighi di informazione)*

1. Il produttore o l'importatore applica all'esterno di ciascun apparecchio una targa sulla quale sono riportati, in italiano:

- a) il costo della partita;
- b) sinteticamente, le regole del gioco;
- c) l'età minima del giocatore, consigliata dal produttore, secondo la classificazione europea PEGI o equivalente;
- d) la simbologia delle immagini e dei contenuti, ove presenti nell'apparecchio, secondo la classificazione europea PEGI o equivalente per i paesi comunitari che adottano una diversa classificazione;

#### Capo III

##### Verifica tecnica

## Art. 10

### *(Contenuto e finalità della verifica tecnica)*

1. Il produttore o l'importatore di apparecchi, al fine di conseguire i titoli abilitativi previsti dall'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, presentano, unitamente alla loro scheda esplicativa, un esemplare di ogni modello di apparecchio ovvero di apparecchio multipostazione che intendono produrre o importare, per ottenerne la verifica tecnica, ad uno degli organismi di certificazione presenti nell'elenco reso pubblico sul sito istituzionale dell'Agenzia, dandone contestualmente notizia all'Agenzia. Le attività relative al servizio di verifica tecnica sono regolate da convenzioni stipulate fra gli organismi di certificazione e l'Agenzia, le quali prevedono quanto meno che:

- a) gli oneri della verifica tecnica sono in ogni caso a carico dei produttori o degli importatori che la richiedono;
- b) nessuna responsabilità può, in alcun caso, derivare all'Agenzia per effetto degli esiti di tale verifica;
- c) le convenzioni che verranno stipulate con gli organismi di certificazione devono prevedere che le attività inerenti ciascuna verifica tecnica si concludano entro un obbligatorio termine massimo di 30 giorni dalla data di consegna dell'esemplare di ogni modello di apparecchio;
- d) gli oneri economici massimi connessi alla verifica tecnica sono proporzionalmente commisurati al valore commerciale dell'apparecchio ovvero dell'apparecchio multipostazione.

2. La verifica tecnica consiste, quanto meno, nel riscontro dei requisiti previsti dal presente provvedimento per ciascuna tipologia di apparecchio ovvero di apparecchio multipostazione ottenuto col ricorso alle seguenti metodologie, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3:

- a) prove, anche mediante strumenti e procedure di simulazione;
- b) esame del codice sorgente del *software*, ove esistente;
- c) esame visivo esterno ed interno dell'apparecchio ovvero dell'apparecchio multipostazione;
- d) controllo documentale;

3. La verifica tecnica consiste nel solo esame della scheda esplicativa per esemplari di biliardi, di riproduttori audio e/o video, di apparecchi mobili e di apparecchi meccanici, nonché per esemplari di apparecchi ovvero di apparecchi multipostazione, i cui giochi risultano, sulla base di apposita attestazione rilasciata dall'organismo di certificazione, simulatori ossia destinati a simulare manifestazioni sensoriali di un'esperienza reale, quali sarebbero percepite dal giocatore ove lo stesso fosse fisicamente presente nella esperienza reale che viene simulata;

4. Nel caso in cui si intendano apportare modifiche ad un modello di apparecchio 7 c), già verificato con esito positivo, il produttore od importatore è tenuto a presentare il nuovo esemplare all'organismo prescelto. In tale circostanza, nel caso in cui:

- a) le modifiche apportate al modello di apparecchio o congegno riguardino componenti non sensibili, l'organismo prescelto ne dà comunicazione all'Agenzia, indicando in una apposita relazione le modifiche riscontrate;
- b) le modifiche apportate al modello di apparecchio o congegno riguardino componenti sensibili, l'organismo prescelto verifica se le modifiche apportate dal produttore dell'apparecchio, consentano di mantenere sostanzialmente inalterati il funzionamento dell'apparecchio e le caratteristiche previste nel presente decreto e, unicamente in caso positivo, procede alle operazioni di verifica tecnica secondo le modalità indicate.

5) In deroga a quanto previsto dal presente articolo è consentita, al produttore o all'importatore, previo rilascio di titolo autorizzatorio provvisorio sulla base di idonea

autocertificazione, l'installazione in esercizio in via sperimentale di un numero massimo di tre apparecchi e per un tempo massimo di 30 giorni;